



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 49 – 15 FEBBRAIO 2022

Riunione del giorno 07 febbraio 2022

**36.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- **Sig. Camillo Santoferrara** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO TEATINA
- **S.S. ASD PALLAVOLO TEATINA** in persona del Presidente p.t.
- **Sig. Mauro Candeloro** n.q. di Dirigente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO TEATINA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente.
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

all'udienza del 7 Febbraio 2022 si riuniva, a seguito del deferimento della procura federale avente n. 32.21.22 per i seguenti capi di incolpazione:

“S.S. ASD PALLAVOLO TEATINA, in persona del legale rappresentante p.t. e del suo Presidente CAMILLO SANTOFERRARA per aver provveduto a tesserare la minore atleta ..omissis.. senza preventiva sottoscrizione da parte di essi genitori e della minorenni atleta del modulo F di primo tesseramento con la ASD PALLAVOLO TEATINA nella stagione sportiva 2020/2021;

Sig. CAMILLO SANTOFERRARA Presidente e l.r.p.t della ASD PALLAVOLO TEATINA ed il tesserato Dirigente MAURO CANDELORO, per avere essi di fatto intrattenuto rapporti con il sig. ..omissis..., quale operatore fattivo nella attività ordinaria del sodalizio sia nell'attività di reclutamento e gestione dei rapporti con ragazze minorenni



ed i loro genitori, nonché quale allenatore di fatto all'interno della palestra sita Comune di Nocciano (PE) dove si svolgono allenamenti delle varie squadre, nonostante a carico dello stesso sig. ..omissis. risulti provvedimento di radiazione comminato dagli Organi giurisdizionali FIPAV, segnatamente dal Tribunale Federale in data 22 novembre 2019 con comunicato n. 28/2019, confermato anche dalla Corte Federale D'Appello con C.U n.10 del 1 dicembre 2020 e divenuto definitivo.

Il tutto in violazione delle seguenti disposizioni:

- quanto alla condotta rubricata sub a): Statuto FIPAV Art. 1 – Costituzione; Guida Pratica FIPAV vigente (ATLETI MINORI - La richiesta di primo tesseramento, prestito, prestito per un campionato, trasferimento, relativa ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente sottoscritta, sul relativo modulo, anche da chi ne esercita la potestà genitoriale. Tale sottoscrizione è condizione determinante per l'omologa); art. 76 comma 1 e 2 del Regolamento Giurisdizionale (“1. Le Società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme federali. 2. Le Società sono responsabili, salvo prova contraria, dell'operato e del comportamento dei propri dirigenti, soci e tesserati”)

- quanto alla condotta rubricata sub b): Art. 1 Regolamento Giurisdizionale (“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva); Art. 75 comma 2 Regolamento Giurisdizionale: (“I Dirigenti dotati della legale rappresentanza della Società sono ritenuti responsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni commesse dalle Società medesime”)”.



Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli e l'Avv. Lucia D'Ercole quale difensore degli incolpati.

Il procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo applicarsi la sanzione della multa di € 400 a carico della società e la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro a carico del Presidente e del dirigente incolpati.

La difesa discuteva riportandosi poi alla memoria già depositata, chiedendo il non luogo a procedere nei confronti di tutti i propri assistiti. In ogni caso, alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze ivi contenute, chiedeva valutarsi la piena buona fede dei soggetti indagati che avevano assunto contegni attivi e omissivi nei confronti del sig. ...omissis... adeguandosi alla comunicazione del comitato Territoriale Regionale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine da un esposto del legale di un'atleta tesserata per la Pall. Teatina, che si era vista rigettare dalla Commissione tesseramento atleti il richiesto svincolo per giusta causa, anche per la mancanza del modulo di tesseramento sottoscritto dai genitori. L'Avv. D'Ercole sul punto ha ribadito nella discussione del presente procedimento, quanto già eccepito dinanzi alla Commissione Tesseramento Atleti circa l'avvenuto smarrimento di qualche documento, fra cui il modulo F sottoscritto dall'atleta e dal genitore della medesima, a seguito di un'alluvione che in data 16/07/2021 aveva interessato la palestra di Nocciano (PE); a prova di ciò depositava un documento costituito da una messaggio whatsapp inviato ai tesserati il cui testo era: "Allenamento annullato causa bomba d'acqua".

La difesa degli incolpati precisava poi come la presenza del modulo F non fosse necessaria per concretare l'esistenza di un tesseramento, come già riportato nella sentenza



della Commissione tesseramento che aveva ritenuto sussistere il vincolo per “facta concludentia”.

In merito al capo B dell’inculpazione, la difesa produceva una serie di testimonianze scritte di genitori delle atlete, nelle quali si dichiarava che la società aveva avvertito i genitori dell’avvenuta radiazione del tesserato e che gli stessi avevano deciso di far continuare l’allenamento delle figlie con la società.

Rilevava poi come la normativa federale non indicasse con precisione cosa potesse fare un soggetto radiato e per tale motivo la società aveva richiesto alla Federazione, come comportarsi.

La risposta scritta è riportata in un documento prodotto su carta intestata del Comitato territoriale FIPAV Abruzzo con il quale, a dire della difesa, veniva legittimata l’attività svolta dal soggetto radiato.

L’Avv. D’Ercole evidenziava poi come il diritto di libertà di un cittadino non avrebbe potuto essere limitato dalla società. Precisava infatti come il soggetto radiato avesse speso il nome del sodalizio per attività di raccolta sponsorizzazioni, come si fosse interfacciato con procuratori o genitori degli atleti e atlete per la sottoscrizione di contratti sportivi tra atleti e sodalizi, reclutato giocatrici. Per quanto invece riguardava l’assunta attività che avrebbe svolto il radiato ribadiva come lo stesso non avesse mai condotto alcun allenamento poiché le fotografie prodotte dall’esponente riguardavano un preciso momento, ovvero l’allenamento congiunto presso il palazzetto di Cupello, al quale il soggetto radiato era presente esclusivamente per accompagnare la squadra. In sostanza concludeva con l’affermazione che l’attività era extra federale e veniva svolta in qualità di cittadino libero, spendendo il nome dell’associazione sportiva Pallavolo Teatina.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale al fine di decidere ha esaminato la documentazione prodotta dall'esponente, ovviamente senza aver riguardo alla posizione tesserativa della stessa poiché già decisa dalla Commissione Tesseramento Atleti.

Quello di cui ci si occupa nel presente procedimento è la responsabilità disciplinare della società e dei suoi rappresentanti per la mancata produzione del modello F sottoscritto.

Sul punto deve ricordarsi che all'atto della richiesta di tesseramento, il Presidente della società certifica di essere in possesso del documento originale; tale documento, come nel caso di specie, deve essere prodotto a richiesta degli organi federali.

La Soc. Teatina alla richiesta dell'Ufficio tesseramento, ha risposto di non essere più in possesso del documento poiché smarrito a seguito di un'alluvione.

Di tale circostanza non viene però fornita alcuna prova, non potendo questa essere costituita da un messaggio whatsapp inviato ai tesserati con il quale si comunicava solo che gli allenamenti non si sarebbero tenuti causa "*bomba d'acqua*". Nessuna denuncia o certificazione è stata prodotta a supporto dell'assunto difensivo circa lo smarrimento e/o la distruzione del modulo che deve pertanto ritenersi non esistente.

Venendo alla lettera B del capo di incolpazione, quello che va accertato è se la società ed i suoi organi abbiano permesso ad un soggetto radiato di svolgere in qualche modo un'attività federale, non potendo certo il Tribunale entrare a valutare comportamenti estranei al mondo sportivo.

Dalla documentazione prodotta ed in particolare dalle fotografie allegate all'esposto, si rileva come il soggetto radiato si trovi sul campo di gioco/allenamento, in tuta e con un evidente atteggiamento da allenatore, contornato solo dalle atlete in divisa da gioco.



Il fatto è poi confermato dalla testimonianza scritta del tesserato Simone Gualtieri, già allenatore della Teatina, il quale ha confermato come il soggetto radiato già nel 2020 avesse svolto attività di coordinamento dei gruppi giovanili, tenuto rapporti con le atlete e con altri allenatori, frequentato giornalmente la palestra e svolto l'attività di allenatore dei gruppi giovanili.

La difesa ricorda nella propria memoria il campo di azione del Tribunale all'ambito sportivo e quindi l'impossibilità di limitare il diritto di libertà di un cittadino. È evidente però come questo diritto possa essere limitato nell'attività sportiva a seguito di un provvedimento di radiazione. Nella fattispecie si ritiene che non possa una società permettere ad un soggetto radiato (anche condannato fra l'altro per un reato abietto) di tenere ancora un contatto con atleti, tantopiù minorenni. A ciò poco vale la conoscenza e l'assenso dei genitori che non incide sul comportamento che debbono tenere i tesserati.

Nella fattispecie gli incolpati non hanno dato prova che il soggetto radiato fosse presente con una qualificazione giuridica diversa da quella sportiva.

Le ammissioni circa la presenza del radiato sul campo per aiutare gli allenatori a “passare i palloni”, le fotografie prodotte e la testimonianza del tesserato già richiamata provano l'attività sportiva svolta dal soggetto radiato; a ciò si aggiungono le lettere dei genitori dalle quali si comprende che il soggetto radiato era comunque presente nella società, fra l'altro con ruoli riguardanti l'attività sportiva come quella di “ spendere il nome del sodalizio per attività di raccolta sponsorizzazioni, di interfacciarsi con procuratori o genitori degli atleti e atlete per la sottoscrizione di contratti sportivi tra atleti e sodalizi, di reclutare giocatrici, avere contatti con i genitori”, il tutto senza che la sua figura giuridica possa posizionarsi in modo diverso da quella di un tesserato.



Va altresì aggiunto che per attività sportiva deve intendersi quella che si svolge in una palestra quando si stanno effettuando gli allenamenti; ad un soggetto radiato non può essere permesso di scendere in campo ed “aiutare” gli allenatori poiché, senza prova contraria, quel soggetto sta svolgendo attività federale, che invece gli è preclusa.

Si deve ancora avere riguardo all’art 1 del codice etico che impone ai tesserati nell’attività rilevante per l’ordinamento federale, il rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico sportivo con l’espressa necessità di ripudiare la violenza fisica e verbale. Il permettere ad un soggetto condannato per violenza fisica di avere, non per motivi diversi, contatto con atlete o atleti, contravviene a tale norma.

Per quanto detto appare non poco discutibile il contenuto della lettera prodotta dalla difesa e proveniente dal Comitato provinciale dell’Abruzzo e pertanto ritiene questo Tribunale opportuno inviare gli atti alla Procura federale per accertare eventuali profili di rilevanza disciplinare, anche in base a quanto richiamato nella memoria della difesa.

La responsabilità degli incolpati appare pertanto provata per aver tutti permesso ad un soggetto radiato di svolgere attività federale all’interno della società; non si ravvisa alcuna attenuante nel comportamento tenuto per il concorso di terzi soggetti. Sussiste altresì la responsabilità per la mancanza del modulo F.

PQM

ritenute sussistenti le contestazioni avanzate dalla procura, il Tribunale così provvede:

- Sospende da ogni attività federale per mesi due il tesserato Camillo Santoferrara per il capo A dell’atto di incolpazione;
- Sanziona la S.S. ASD Teatina Pallavolo con la multa di € 400,00= per il capo A dell’atto di incolpazione;



- Sospende da ogni attività federale per mesi quattro il tesserato Camillo Santoferrara per il capo B dell'atto di incolpazione;
- Sospende da ogni attività federale per mesi quattro il tesserato Mauro Caneloro per il capo B dell'atto di incolpazione.

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per l'accertamento di eventuali profili di responsabilità disciplinare di altri soggetti.

Roma, 14 febbraio 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 15 febbraio 2022